

ISTITUTI DEFLATTIVI

La conciliazione giudiziale parziale non impedisce la chiusura delle liti pendenti

di **Gianfranco Antico**



I [commi da 206 a 212 dell'articolo 1 L. 197/2022](#), prevedono la possibilità di definire le controversie pendenti innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, mediante la sottoscrizione di un **accordo conciliativo fuori udienza**, con il beneficio di una riduzione delle sanzioni **ad un diciottesimo** del minimo previsto dalla legge (indipendentemente dallo stato del contenzioso) e l'ulteriore vantaggio di un'ampia rateazione degli importi dovuti (venti rate trimestrali di pari importo).

Per effetto del combinato disposto del [comma 206](#), dell'articolo 1 L. 197/2022 e dell'articolo 17, comma 2, e 20, comma 1, lett.f), D.L. 34/2023, conv. con modif. in L. 56/2023, l'istituto definitorio interessa le **controversie pendenti** – di fatto - **al 15 febbraio 2023**, per le quali le parti provvedono, entro il 30 settembre 2023, alla sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 D.Lgs. 546/1992.

Inoltre, l'[articolo 23](#) dello stesso D.L. 34/2023, conv. con modif. in L. 56/2023, in caso di adesione alle definizioni agevolate previste dai commi da [153 a 158](#) e da [166 a 252](#), dell'articolo 1 L. 197/2022 (e quindi anche per le conciliazioni), introduce una **causa speciale di non punibilità**, in relazione ai reati di cui agli [articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater](#), comma 1, D.Lgs. 74/2000.

Dopo le indicazioni offerte dalle Entrate con la [circolare 2/E/2023](#), successivamente, **con la circolare 9/E/2023**, è stato confermato che la **conciliazione agevolata si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo**.

Il [comma 209](#), dell'articolo 1 L. 197/2022, prevede tuttavia la **decadenza dal beneficio sanzionatorio** "In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la

prima, entro il termine di pagamento della rata successiva”.

E ciò comporta l'**applicazione delle sanzioni nella misura ordinariamente prevista dal citato [articolo 48-ter D.Lgs. 546/1992](#)**, ovvero il **quaranta per cento** del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio, e il **cinquanta per cento** del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio, nonché della sanzione di cui all'[articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#), aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

La circolare 9/E/2023 ribadisce che, nell'ipotesi di sottoscrizione di un **accordo di conciliazione parziale**, è tuttavia preclusa la possibilità di una **successiva adesione alla chiusura delle liti pendenti**, in relazione alla parte di pretesa tributaria rimasta in contestazione, atteso che il [comma 206](#), dell'articolo 1 L. 197/2022, prevede la possibilità di definire le liti mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo agevolato «**In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205**».

Tale alternatività opera soltanto con riferimento a **ciascun atto impositivo impugnato**, così che nel caso di ricorso avente ad oggetto più atti è consentito definire in conciliazione uno o più avvisi impositivi della causa e attraverso la chiusura delle liti pendenti gli altri atti.

Resta fermo che se la conciliazione è intervenuta e **perfezionata prima del 31 dicembre 2022**, attraverso la **conciliazione ordinaria**, è possibile per la restante parte definire la controversia con la **chiusura delle liti pendenti**.

Tant'è che la [circolare 2/E/2023](#), sulla scia di quanto già affermato con la [circolare 6/E/2019](#), in relazione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti introdotta dall'[articolo 6 D.L. 119/2018](#), conv. con modif. dalla L. 136/2018, ha confermato che, ai fini della determinazione **dell'effettivo valore della controversia**, vanno comunque esclusi gli importi di cui all'atto impugnato che eventualmente **non formano oggetto della materia del contendere**, come avviene, in particolare, fra l'altro, **in caso di conciliazione**.